Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA

STATUTO

Nuovo testo dello Statuto Comunale in vigore dal 29.01.2000

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 14.12.1999, esaminata senza rilievi dal Comitato di Controllo della Regione Emilia-Romagna nella seduta del 23.12.1999 al n. 11292 di protocollo.

Affisso all'Albo Pretorio del Comune dal 29.12.1999 al 28.01.2000.

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (parte seconda) n. 20 del 10.02.2000.

Inviato al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti, con raccomandata a.r., protocollo n. 7282 - marzo 2000.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

I N D I C E

PARTE I - NORME FONDAMENTALI

CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Comune
Art. 2 - Territorio, Sede, Stemma
Art. 3 - Principi di azione, di libertà, di uguaglianza, di solidarietà, di giustizia e di associazione
Art. 4 - Funzioni del Comune

CAPO II - IL REFERENDUM

Art. 5 - Iniziativa
Art. 6 - Oggetto ed esclusioni
Art. 7 - Raccolta delle firme e deposito della richiesta
Art. 8 - Ammissibilità
Art. 9 - Modalità della consultazione
Art.10 - Revoca del referendum
Art.11 - Effetti del referendum

CAPO III - IL DIFENSORE CIVICO

Art.12 - Istituzione
Art.13 - Elezione del Difensore Civico
Art.14 - Prerogative, funzioni e mezzi

CAPO IV - FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.15 - Forme associative
Art.16 - Organismi di partecipazione
Art.17 - Consultazione
Art.18 - Istanze, petizioni, proposte
Art.19 - Azione popolare
Art.20 - Diritto di accesso ai documenti
Art.21 - Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo
Art.22 - Informazioni

PARTE II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I - ORGANI ISTITUZIONALI

Art.23 - Organi del Comune
Art.24 - Pubblicità delle spese elettorali

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art.25 - Elezione e durata
Art.26 - Dimissioni
Art.27 - Diritti e poteri dei consiglieri comunali
Art.28 - Competenze del Consiglio
Art.29 - Commissioni consiliari permanenti

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art.30 - Commissioni consiliari speciali
Art.31 - Esercizio della potestà regolamentare
Art.32 - Sessioni del Consiglio
Art.33 - Convocazione dei consiglieri
Art.34 - Validità delle sedute e votazione

CAPO III - IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

Art 35 - Elezione del Sindaco e nomina della Giunta
Art.36 - Assessori non consiglieri
Art.37 - Durata in carica
Art.38 - Mozione di sfiducia
Art.39 - Dimissioni
Art.40 - Competenze
Art.41 - Funzionamento

CAPO IV - IL SINDACO

Art.42 - Sindaco
Art.43 - Competenze
Art.44 - Vice Sindaco

PARTE III - LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

CAPO I - PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

Art.45 - Finanza comunale
Art.46 - Bilancio di previsione
Art.47 - Programma delle opere pubbliche e degli investimenti
Art.48 - Collegio dei revisori dei conti
Art.49 - Conto consuntivo

PARTE IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art.50 - Organizzazione degli uffici e servizi
Art.51 - Personale
Art.52 - Competenze
Art.53 - Incarichi a tempo determinato
Art.54 - Aree funzionali
Art.55 - Collaborazioni esterne

CAPO II - SEGRETARIO

Art.56 - Segretario e Vice Segretario

PARTE V - I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I - GESTIONE

Art.57 - Forme di gestione dei servizi

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art.58 - Gestione in economia
Art.59 - La concessione a terzi

CAPO II - AZIENDE SPECIALI

Art.60 - Le aziende speciali

CAPO III – ISTITUZIONI

Art.61 - Le istituzioni

CAPO IV - SOCIETA' DI CAPITALE

Art.62 - Costituzione

PARTE VI - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

CAPO I - CONVENZIONI

Art.63 - Costituzione

CAPO II - CONSORZI

Art.64 - Costituzione
Art.65 - Accordi di programma

PARTE VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art 66 - Revisione dello Statuto

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PARTE I - NORME FONDAMENTALI

CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Comune

1. Il Comune è Ente Locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.

3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa nonchè autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate.

5. Il Comune esercita le proprie funzioni secondo le competenze stabilite dallo Statuto.

Art. 2
Territorio, Sede, Stemma

1. I confini geografici che determinano la superficie del territorio attribuito al Comune sono definiti dalle mappe catastali.

2. Il perimetro territoriale del Comune può essere modificato con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

3. La sede del Comune è fissata in Codigoro capoluogo. Essa è posta in Piazza Matteotti n.60. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

4. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune sono stabiliti con apposita delibera del Consiglio Comunale.

Art. 3
Principi di azione, di libertà, di uguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.

3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si valorizza la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale e dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

4. Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali presenti nel territoriio nazionale.

5. Stimola e riconosce la promozione di azioni positive per la uguaglianza tra uomo e donna. Assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6. Il Comune si impegna a salvaguardare e tutelare il territorio comunale quale bene della comunità, garantendone l'integrità e la corretta utilizzazione.

7. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

8. Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace: il Comune assumerà, a tal fine iniziative dirette e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

Art. 4
Funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni ed i compiti previsti dagli artt.9 e 10 della legge 8/6/1990 n.142.

2. Il Comune esercita inoltre le funzioni attribuite o delegate dalla legge statale o regionale.

CAPO II - IL REFERENDUM

Art. 5
Iniziativa

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività locale, a iniziativa di almeno 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Art. 6
Oggetto ed esclusioni

1. Il Referendum consultivo potrà essere indetto su qualsiasi materia di esclusiva competenza locale e di interesse generale.

2. Sono escluse dalla consultazione referendaria le materie relative a:
   a) atti di elezione, nomina, designazione, revoca, dichiarazione di decadenza;
   b) personale del Comune e delle aziende municipalizzate;
   c) regolamento interno del Consiglio Comunale;
   d) bilanci, finanza, tributi e contabilità;
   e) materie sulle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;
   f) oggetti sui quali il Consiglio Comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale da cui sono derivati rapporti con terzi;
   g) pareri richiesti da disposizioni di legge.

Art. 7
Raccolta delle firme e deposito della richiesta

1. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme.

2. La richiesta di referendum deve essere depositata, insieme con il quesito referendario e le firme autenticate dei proponenti, presso il Segretario Generale che ne rilascia ricevuta.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Il quesito sottoposto a referendum deve, di regola, essere unico e deve essere formulato con chiarezza onde consentire la più ampia comprensione, con esclusione di qualsiasi ambiguità.

Art. 8
Ammissibilità

1. Sull'ammissibilità del referendum decide una Commissione tecnica composta dal Segretario Comunale e da due esperti in materie giuridiche nominati dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Il giudizio di ammissibilità si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche:
   - ammissibilità della materia;
   - riscontro della correttezza della formulazione del quesito;
   - verifica della regolarità della presentazione da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme.

3. E' escluso qualsiasi altro parametro di valutazione, nonchè qualsiasi valutazione di merito. Il giudizio di cui al comma 2. deve essere espresso entro trenta giorni dal deposito della proposta.

Art. 9
Modalità della consultazione

1. Entra trenta giorni dalla pronuncia di ammissione di cui all'articolo precedente il Sindaco indice il referendum per una giornata di domenica ricadente nei quarantacinque giorni successivi all'indizione.

2. Le consultazioni referendarie non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali; in tale ipotesi la consultazione è indetta per la seconda domenica successiva a quella delle altre operazioni di voto. La consultazione referendaria non può aver luogo, altresì, nei sei mesi precedenti la scadenza del termine di durata del Consiglio Comunale.

3. Le operazioni di voto si svolgono in una sola giornata nell'orario indicato dal regolamento il quale determina anche una composizione ristretta dei seggi elettorali.

4. Il referendum è nullo se non vota almeno il cinquanta per cento degli elettori; la proposta referendaria è approvata se riporta la maggioranza assoluta dei voti espressi.

Art. 10
Revoca del referendum

1. Previo parere favorevole della Commissione tecnica di cui all'art.8, comma 1., il Sindaco revoca il referendum già indetto se prima del suo svolgimento il competente organo comunale accoglie la proposta dei promotori.

Art. 11
Effetti del referendum

1. Ove la proposta referendaria risulti approvata, il Sindaco sottopone alla deliberazione del competente organo collegiale entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato.

CAPO III - IL DIFENSORE CIVICO

Art. 12
Istituzione

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Comune provvede ad istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, l'Ufficio del Difensore Civico al fine della garanzia e dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale stessa e degli Enti, Aziende, Istituzioni dipendenti dal Comune e alle quali partecipa. Il Consiglio Comunale delibera il regolamento per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico.

2. Il Comune di Codigoro può proporre e/o aderire alla convenzione con altri Comuni e/o con la Provincia per la nomina di un Difensore Civico intercomunale avente giurisdizione nell'ambito dei Comuni associati, garantendo comunque la funzionalità del servizio.

Art. 13
Elezione del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico è eletto in seduta pubblica a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei voti dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune. Dopo due votazioni infruttuose, per l'elezione, da tenersi nell'adunanza successiva, è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati. Egli svolge il ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione comunale. Viene eletto tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune oppure in caso di nomina di Difensore Civico intercomunale, viene eletto secondo le modalità stabilite nella convenzione approvata dai Comuni interessati. Deve essere di provata esperienza e moralità, professionalità ed imparzialità e che abbia maturato i 40 anni di età. Deve essere in possesso di un diploma di laurea, con comprovate competenze in materia giuridiche, economico/amministrative.

2. Egli dura in carica quanto il Consiglio Comunale e può essere rieletto nelle stesse forme non più di una volta. Non deve essere stato amministratore nella precedente legislatura comunale e non deve essere parente o affine fino al 2° grado con i membri della Giunta Comunale.

3. Il Difensore Civico è funzionario onorario ed acquista la figura di Pubblico Ufficiale con tutti gli effetti di legge. Egli giura davanti al Consiglio Comunale, prima di assumere l'incarico, secondo la formula dell'art.11 del D.P.R. 10/01/57, n.3.

4. Il Difensore Civico dopo l'elezione entro 30 giorni presenta una sintesi di programma che indica le linee entro le quali intende agire per quanto di propria iniziativa. Egli è obbligato a presentare al Consiglio Comunale, altresì, una relazione annuale entro il 10 ottobre, ove si illustra l'attività svolta e le proposte che vengono rivolte al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze dell'Amministrazione e suggerendo soluzioni o proposte per l'efficienza, l'efficacia e la produttività dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici comunali.

5. Qualora il Difensore Civico presenti dimissioni irrevocabili entro 45 giorni dalla presa d'atto è necessario che il Consiglio Comunale ne elegga un'altro. Sino a tale elezione ed accettazione e scambio delle competenze e dei poteri, il Difensore Civico dimesso resta in carica per il principio della "prorogatio" confermando tutti i poteri.

6. Non può essere nominato Difensore Civico colui che si trova in condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità secondo i principi giuridici generali che regolano l'elezione alle cariche comunali.

7. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per la sopravvenienza di una condizione di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

8. Il Difensore Civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio o per gravi violazioni di legge, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, adottata con votazione segreta, con le stesse modalità della nomina.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 14
Prerogative, funzioni e mezzi

1. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.

2. Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta dei cittadini singoli od associati o per propria iniziativa, presso l'Amministrazione Comunale, le aziende speciali, le istituzioni, le concessioni di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale oppure in caso di associazione di Comune nell'ambito del territorio intercomunale per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine egli può convocare il responsabile del servizio interessato entro un termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio.

4. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino od alla associazione che ha richiesto l'intervento le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardo, entro i termini prestabiliti. Comunica agli organi sovraindicati le disfunzioni, gli abusi ed i ritardi riscontrati.

5. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore Civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il Difensore Civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.

6. Esercita il controllo sulle deliberazioni della giunta e del consiglio nei limiti delle illegittimità denunciate da un quinto dei consilieri comunali. La richiesta di controllo dell'atto deve essere presentata per iscritto e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro 10 giorni dall'affisione all'albo pretorio, e limitatamente alle deliberazioni che riguardino:
a) appalti o affidamenti di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) assunzioni di personale, piante organiche e relative variazioni.
Il Difensore Civico se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne da comunicazione all'ente, entro 15 giorni dalla richiesta e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

7. Ha la sede presso gli uffici comunali e si avvale per l'espletamento delle proprie funzioni della collaborazione di funzionari, impiegati o personale ausiliario proveniente dai ruoli comunali o da enti dipendenti. Quanto non previsto dal presente Statuto è disciplinato da apposito regolamento comunale sul Difensore Civico circa i rimborsi, le indennità e quant'altro necessario per il funzionamento dell'ufficio.

CAPO IV - FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 15
Forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative ed esalta la funzione del volontariato consentendo l'accesso alle proprie strutture ed ai propri servizi purchè questo sia organizzato ed affidabile dal punto di vista degli interessi sociali della comunità.

2. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previo apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio/economico, politico e culturale della comunità.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Le libere associazioni, per poter fruire del sostegno del Comune, debbono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo Stauto e/o l'atto costitutivo, nelle forme e modi in conformità al regolamento di cui all'art.12 della legge 7/8/90 n.241.

Art. 16
Organismi di partecipazione

1. Il Comune, promuove la formazione di organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.

2. Il Comune promuove comitati di gestione dei servizi a domanda individuale fra gli utenti di tali servizi.

3. Il Comune promuove l'istituzione di comitati di quartiere e di frazione, quali organismi di partecipazione su base decentrata volti a valorizzare le specifiche istanze presenti sul territorio comunale. I comitati di quartiere o di frazione vengono consultati dagli organi comunali per gli aspetti concernenti il rispettivo territorio nonchè vengono interpellati per la formulazione di pareri consultivi o proposte in occasione dell'approvazione del bilancio comunale. Possono inoltre rivolgere istanze petizioni e proposte agli organi comunali. L'attività e la organizzazione dei comitati di quartiere o frazione sono disciplinate da apposito regolamento comunale.

Art. 17
Consultazione

1. In occasione di iniziative o di provvedimenti di rilevanza generale la Giunta di propria iniziativa o su richiesta di 1/5 dei consiglieri comunali, consulta le associazioni, gli organismi di partecipazione, i sindacati dei lavoratori dipendenti e autonomi, le organizzazioni di categoria e delle cooperative, le altre formazioni economiche e sociali esistenti nell'ambito del territorio comunale e se del caso in quello provinciale. La consultazione può essere indetta anche da categorie di cittadini, ove si tratti di problemi di loro prevalente interesse.

Art. 18
Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini singoli o associati residenti possono presentare al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi o per la più efficace gestione dei servizi pubblici.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono presentate al Sindaco e sono soggette alla procedura del presente Statuto.

3. Sull'ammissibilità delle istanze, petizioni e proposte si pronunzia, entro trenta giorni dalla loro presentazione, l'organo competente all'emissione del provvedimento chiesto o proposto; nel caso che l'istanza, petizione o proposta sia ritenuta inammissibile, entro i dieci giorni successivi debbono essere comunicate al presentatore le motivazioni della mancata ammissione.

4. Qualora l'istanza, la petizione o la proposta siano ritenute ammissibili, la decisione relativa del competente organo dovrà essere emessa entro il termine di trenta giorni.

5. Ove l'organo competente non decida entro il termine di cui al comma 4., l'oggetto dell'istanza, petizione o proposta è iscritto di diritto all'ordine del giorno della prima adunanza utile dell'organo predetto.

6. Il provvedimento finale, positivo o negativo, deve essere motivato e comunicato entro dieci giorni dalla sua adozione al presentatore.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 19
Azione popolare

1. Nel caso di inerzia del Comune, ciascun elettore residente può fare valere, in giudizio, le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

2. Ai fini di cui al comma 1., l'elettore che voglia far valere le azioni e i ricorsi di spettanza del Comune, può produrre sollecitazioni alla Giunta Comunale prospettando le ragioni che consiglierebbero la proposizione dell'azione o del ricorso.

3. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Art. 20
Diritto di accesso ai documenti

1. I cittadini e coloro comunque interessati singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei documenti del Comune e delle sue istituzioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento ed in conformità alla normativa prevista dalla legge 7/8/90 n.241.

2. Il regolamento disciplina altresì il diritto di ottenere il rilascio di copie degli atti e documenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

3. Sono esclusi dal diritto di accesso gli atti e i documenti che possono con la loro diffusione pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o di enti ovvero siano di pregiudizio grave agli interessi del Comune e delle sue istituzioni.

Art. 21
Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

1. Il Comune nel procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive si conforma alle disposizioni dettate dalla legge 7/8/90 n.241, ed alla disciplina operativa prevista dal regolamento.

2. L'Amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine e le modalità con cui esso deve concludersi, quanto non sia disposto direttamente dalla legge o dai regolamenti. I termini e le modalità vengono stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo in conformità della legge 241/90 da adottarsi dal Consiglio Comunale, valutando e stabilendo i tempi necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun atto, in relazione anche alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte dei cittadini.

Art. 22
Informazioni

1. Il Comune informa i cittadini della propria attività.

2. Il Consiglio Comunale decide i metodi e gli strumenti più opportuni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PARTE II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I - ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 23
Organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

2. Il Consiglio è organo d'indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune;egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.

4. La Giunta è organo di gestione amministrativa e collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 24
Pubblicità delle spese elettorali

1. Il deposito delle liste e delle candidature deve essere accompagnato dalla presentazione di una dichiarazione preventiva di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale dichiarazione preventiva deve essere resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni. Allo stesso modo e per lo stesso periodo deve essere altresì reso pubblico, entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 25
Elezione e durata

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri sono regolati dalla legge. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

2. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

3. La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.

4. Le indennità spettanti ai consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dal Consiglio.

5. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

6. Le norme relative alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art. 26
Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate per iscritto dal consigliere medesimo al Consiglio con le modalità previste dal Regolamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, lett. B, n. 2 della legge 142/90.

Art. 27
Diritti e poteri dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonchè dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni e mozioni nei modi definiti dal regolamento.

3. Se lo richiede 1/5 dei consiglieri il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 28
Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Ha competenza limitatamente agli atti fondamentali indicati all'art. 32 della Legge 142/90.

2. Può assumere nella rappresentanza e nell'interesse della comunità comunale, atti di indirizzo politico mediante l'approvazione di ordini del giorno.

3. Il Consiglio non può delegare le sue funzioni ad altri organi.

4. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dall'insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
Con cadenza annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere.
Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio Comunale il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 29
Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio istituisce nel suo seno Commissioni consultive permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse con diritto di voto di almeno un rappresentante per ogni gruppo. Le competenze, le modalità di voto e le

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal regolamento.

2. Il Sindaco e gli assessori possono partecipare alle Commissioni senza diritto di voto.

Art. 30
Commissioni consiliari speciali

1. Il Consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, può istituire:
   a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;

   b) commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di Enti e di Aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio;

   c) commissioni speciali incaricate dello studio di determinati argomenti di particolare interesse, che non rivestono carattere di permanenza.

2. Su proposta del Sindaco o per iniziativa di uno o più consiglieri, indicandone i motivi, il Consiglio può istituire la predetta commissione; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.

4. La presidenza delle commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, qualora costituite, è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Art. 31
Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio Comunale adotta i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto.
   Il regolamento sul funzionamento del Consiglio è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 32
Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria e straordinaria.

2. Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco o per richiesta di 1/5 dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 33
Convocazione dei consiglieri

1. Il Sindaco convoca i consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio, secondo le modalità fissate dal regolamento.

2. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. La convocazione di cui al precedente punto 2. è fatta dal Sindaco neoeletto il quale presiede l'Assemblea.

4 Il Consiglio è presieduto dal Sindaco, dal Vice Sindaco in caso di impedimento del Sindaco e dall'Assessore più anziano di età, in caso di impedimento del Vice Sindaco purchè siano anche consiglieri comunali.

Art. 34
Validità delle sedute e votazione

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il regolamento prevedono una diversa maggioranza. Le votazioni hanno luogo in forma palese. Il regolamento determina i casi nei quali si procede a scrutinio segreto.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.

3. Le sedute sono pubbliche ed il loro svolgimento è disciplinato dal regolamento che prevede altresì i casi nei quali si procede in assenza del pubblico.

4. I consiglieri che non intervengono alle sessioni ordinarie di un intero anno finanziario sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale, salvo motivate giustificazioni. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonchè a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

CAPO III - IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

Art. 35
Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro, a tutti gli effetti, del Consiglio.

2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da 7 (sette) Assessori.

3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, dopo la convalida degli eletti, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

4 Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio, la revoca decorre dalla data di tale comunicazione, con la quale si provvede contestualmente alla nomina del sostituto.

5 In caso di assenza o impedimento del Sindaco, presiede il Vice Sindaco o il più anziano di età.

6 La Giunta è validamente riunita con l'intervento della maggioranza dei componenti e delibera

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

sempre in forma palese ed a maggioranza dei favorevoli sui contrari, salvo maggioranze diverse previste dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 36
Assessori non consiglieri

1. Possono essere eletti assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

2. La presenza degli assessori di cui al primo comma non modifica il numero degli assessori componenti la Giunta.

3. L'assessore non consigliere esercita le funzioni relative alla carica coperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta Comunale e con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli assessori. Può essere destinatario delle deleghe attribuite dal Sindaco, con le modalità prescritte in materia di deleghe.

4. Gli assessori non consiglieri sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare; partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto, con funzioni di relazione e diritto di intervento. La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini delle determinazioni delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 37
Durata in carica

1. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Sindaco.

2. Le dimissioni del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

3. La Giunta ed il Sindaco cessano dalla carica in caso di approvazione di mozione di sfiducia.

Art. 38
Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia deve essere proposta da almeno due quinti dei consiglieri comunali assegnati, senza computare il Sindaco**,** mediante la presentazione al Segretario Generale di un documento da essi sottoscritto e contenente la motivazione.

2. Essa viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

3. La mozione viene votata in forma palese e per appello nominale e deve riportare, per essere approvata, la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

4. In seguito all'approvazione della mozione predetta si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 39
Dimissioni

1. Le dimissioni degli Assessori debbono essere presentate per iscritto al Sindaco, il quale pone la comunicazione delle medesime all'ordine del giorno del Consiglio Comunale nella sua prima seduta.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Le dimissioni decorrono dalla data di presentazione delle stesse.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio diventano efficaci ed irrevocabili, provocano la decadenza della Giunta e pertanto si deve procedere allo scioglimento del Consiglio e contestuale nomina di un Commissario.

4. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio
Il Consiglio Comunale e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Art. 40
Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.

2 La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3 E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Art. 41
Funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, ovvero da chi legittimamente lo sostituisce, il quale fissa gli oggetti all'ordine del giorno.

2. Essa delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati e a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Le sedute della Giunta di norma non sono pubbliche.

CAPO IV - IL SINDACO

Art. 42
Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune e sovrintende al funzionamento dei servizi e uffici nonchè all'esecuzione degli atti, assicura l'unità di indirizzo politico/amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune , da portarsi a tracolla

3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 43
Competenze

1. Compete in particolare al Sindaco:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

a) dirigere e coordinare l'attività politica e amministrativa del Comune nonchè l'attività della Giunta e di singoli Assessori;

b) promuovere e assumere iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

c) rappresentare il Comune in tutte le forme associative alle quali lo stesso partecipi con un solo rappresentante, con facoltà di delegare un assessore o consigliere;

d) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;

e) indire i referendum consultivi e proclamare il risultato;

f) provvedere, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio, alla nomina e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni;

g) delegare le proprie funzioni ad assessori o consiglieri, anche in relazione ad esigenze di decentramento territoriale, ivi comprese quelle spettantegli quale Ufficiale di Governo;

h) emettere ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti;

i) insediare le Commissioni la cui nomina sia di competenza dell'Amministrazione;

l) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dalla legge e dallo statuto o dai regolamenti con eventuale emissione degli atti monocratici conseguenti e sovraintendere altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

m) ricevere le dimissioni da assessore, ovvero da rappresentante del Comune di cui alla precedente lettera f);

n) convocare il Consiglio e la Giunta che presiede sottoscrivendo i verbali delle relative sedute;

o) nominare il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

p) conferire o revocare al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale;

q) Espletare le funzioni attribuitegli quale Ufficiale di Governo dalla normativa vigente

2. I provvedimenti del Sindaco, salvo diversa disposizione di legge, sono definitivi.

Art. 44
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco viene nominato dal Sindaco scegliendolo tra i componenti della Giunta Comunale.

2. Ad esso compete la sostituzione del Sindaco in caso di assenza od impedimento temporaneo, nonchè in caso di sospensione della funzione, adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis della legge 19.3.1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18.1.1992 n. 16.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PARTE III - LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

CAPO I - PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

Art. 45
Finanza comunale

1. Il Comune opera per il conseguimento della più ampia autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nel rispetto dell'ordinamento della finanza locale, riservato alla legge.

2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle tasse, delle imposte e delle tariffe nell'ambito di quanto stabilito dalla legge.

3. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi per i servizi comunali prestati; spettano, inoltre, le entrate patrimoniali, derivanti dall'utilizzo dei propri beni, i trasferimenti legalmente disposti e le risorse acquisite per investimenti.

Art. 46
Bilancio di previsione

1. La gestione economica e finanziaria del Comune si svolge attraverso il bilancio annuale di previsione, deliberato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti in carica, sulla base dello schema predisposto dalla Giunta entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità. veridicità. pareggio finanziario e pubblicità.

2. Il bilancio è correlato da una relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale che ha durata pari a quello della Regione.

3. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni dei programmi, servizi ed interventi, secondo la specifica disciplina attuativa prevista dal Regolamento di Contabilità.

Art. 47
Programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.

3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà dato allo stesso attuazione.

4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6. Il Sindaco è impegnato a fornire utili informazioni sulle opere pubbliche che interessano specificatamente il territorio comunale realizzate o da realizzare da altri enti pubblici.

Art. 48
Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l'art.57 della legge 8/6/90, n.142.

2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico.

3. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e indirizzo proponendo provvedimenti e pareri da adottarsi per conseguire, anche sui singoli atti, una più elevata produttività ed economicità della gestione. esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

4. Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. I revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

6. Il Collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

7. Il Collegio dei revisori dei conti può partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale.

8. Il Regolamento di Contabilità disciplina le modalità di espletamento delle funzioni di collaborazione, vigilanza, certificazione e proposta, nonchè il funzionamento del Collegio stesso.

Art. 49
Conto Consuntivo

1. Il conto consuntivo, predisposto dalla Giunta, è deliberato dal Consiglio entro il termine fissato dalla legge.

2. Esso comprende il rendiconto finanziario, il conto del patrimonio, il conto economico.

3. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta aulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

4. Alla proposta di delibera consiliare è allegata apposita relazione del Collegio dei revisori attestante la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonchè esprimente eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Allegati obbligatori al bilancio consuntivo:
   a) riassunto analitico dei contratti per l'utilizzo dei beni immobili del Comune relativi al patrimonio disponibile comunale, con indicazione dei benefici, ovvero delle concessioni per il patrimonio indisponibile e/o demanio;
   b) riassunto analitico dei contratti di fornitura e/o di realizzazione di opere pubbliche, con indicazione dei contraenti e delle eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle preventivate;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

c) riassunto analitico delle spese per consulenze esterne.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PARTE IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 50
Organizzazione degli uffici e servizi

1. Le attività del Comune sono svolte da uffici e servizi ordinati per settore, la cui consistenza ed organizzazione devono essere adeguate alle rispettive competenze.

2. Apposito regolamento disciplina l'articolazione dei settori, ne fissa la dotazione organica, stabilisce modalità di conferimento della titolarità degli uffici e i relativi procedimenti concorsuali e selettivi.

Art. 51
Personale

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge 142/90, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonchè all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.
Nell'organizzazione e gestione del personale si dovrà tener conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.

Art. 52
Competenze

1. Ai Dirigenti, oltre alle attività di coordinamento e di direzione del settore di competenza, spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente.
Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai regolamenti:

   a) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

   b) l'adozione e sottoscrizione di atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, connessi all'esercizio delle proprie competenze;

   c) la presidenza di Commissioni di gara e di concorso riferiti all'ambito di attività del settore al quale siano preposti;

   d) la stipulazione dei contratti;

   e) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

   f) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

   g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

   h) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento o riduzione in pristino di competenza comunale, nonchè i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

i) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazione ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

l) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

Art. 53
Incarichi a tempo determinato

1. I posti d'organico e le funzioni di Dirigente sono di norma conferiti previo espletamento della procedura concorsuale prevista dal Regolamento.

2. Le funzioni di Dirigente, nei casi di vacanza dei posti relativi, possono essere attribuiti dal Sindaco, a tempo determinato, a dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, oppure a terzi esterni, ed in tal caso, mediante contratto di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire

3. Il conferimento di tali incarichi ad esterni deve essere preceduta da idonee forme di pubblicità e dalla valutazione delle capacità professionali che motivano la scelta da indicarsi nell'atto di incarico.

4. L'incarico a tempo determinato ad esterni, può essere rinnovato e non deve essere superiore ad anni cinque e comunque limitatamente alla durata del mandato elettivo del Sindaco

Art. 54
Aree funzionali

1. Ove per particolari progetti od iniziative si renda necessario coordinare i settori per aree funzionali, compete alla Giunta Comunale determinare il relativo programma, i tempi, il piano finanziario e l'opportunità di conferire la direzione delle aree funzionali a tempo determinato e comunque non superiore ad anni cinque ad un Dirigente.

2. L'incarico è conferito dal Sindaco ad un Dirigente ed è rinnovabile con provvedimento motivato contenente la valutazione dei risultati ottenuti e del livello di efficienza ed efficacia raggiunto.

3. La revoca dell'incarico da parte del Sindaco sentita la Giunta Comunale può essere disposta con provvedimento motivato quando il livello dei risultati conseguiti appaia inadeguato.

4. Il conferimento di incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico; l'attribuzione del trattamento economico di cui sopra è disciplinata dai contratti di lavoro del personale dipendente.

Art. 55
Collaborazioni esterne

1. La Giunta Comunale può, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, stabilire incarichi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, secondo la disciplina dettata dal regolamento; l'attribuzione di tali incarichi resta nella competenza del Sindaco.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO II - SEGRETARIO

Art. 56
Segretario e Vice Segretario

1 Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2 Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3 Nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco:
- presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici;
- partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali.
- presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri Comunali nonchè le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
- roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Al Segretario possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore Generale di cui all'art. 51 bis della Legge 142/90 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Nell'ambito del proprio organico il Comune prevede un Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza e impedimento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PARTE V - I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I - GESTIONE

Art. 57
Forme di gestione dei servizi

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale individua i servizi pubblici da attivare in relazione alle necessità della comunità e ne stabilisce le modalità di gestione previa valutazione comparativa delle diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

4. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

rt. 58
Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda.

2. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 59
La concessione a terzi

1. Il Comune, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.

CAPO II - AZIENDE SPECIALI

Art. 60
Le aziende speciali

1. Il Comune per la gestione dei servizi pubblici che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale può costituire aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

4. Il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, dal Sindaco. Non possono essere nominati alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri Comunali e di Revisori dei Conti. Non possono inoltre essere nominati alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.

5. Il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione cessano dalla carica in caso di revoca da parte del Sindaco formulata sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. E' nominato con le modalità previste dal Regolamento.

7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

CAPO III - ISTITUZIONI

Art. 61
Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia giuridica.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione è stabilito dal regolamento.

3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo.

4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità, è nominato con le modalità previste dal regolamento.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente Locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

8. La costituzione delle "istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il regolamento di gestione.

CAPO IV - SOCIETA' DI CAPITALE

Art. 62
Costituzione

1. Per la produzione di beni e di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale comportante

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

attività di carattere prevalentemente industriale e commerciale, il Comune può avvalersi di società di capitale con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Nel caso in cui l'atto costitutivo della Società conferisca, a norma dell'art.2458 Codice Civile, al Comune la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci, alla nomina provvede il Sindaco sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale.

3. Possono essere nominati, purchè in possesso di specifica competenza in relazione all'oggetto sociale, sia amministratori comunali che persone estranee alla Giunta ed al Consiglio, in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale.

4. Alla revoca provvede parimenti il Sindaco.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PARTE VI - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

CAPO I - CONVENZIONI

Art. 63
Costituzione

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e la Provincia, per l'esercizio di funzioni amministrative o per l'espletamento associato di servizi.

2. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero le deleghe di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

CAPO II - CONSORZI

Art 64
Costituzione

1. Per la gestione associata di uno o più servizi pubblici il Comune può costituire Consorzi con altri Comuni e la Provincia, in conformità dell'art.25 - legge 8/6/1990 n.142.

2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti associati, dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale.

Art.65
Accordi di programma

1. Il Sindaco, per la definizione ed attuazione di opere, interventi, programmi di intervento che rientrano nella competenza primaria o prevalente del Comune e richiedono l'azione integrata e coordinata di Enti Locali, della Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per coordinare i tempi, le modalità e finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo, approvato con atto formale del Sindaco, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, espresso per il Comune con deliberazione di Consiglio.

3. Il Comune può altresì aderire, con deliberazione di Consiglio, ad accordi di programma promossi dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco di altro Comune, in relazione alla rispettiva competenza primaria o prevalente. La vigilanza di cui al sesto comma dell'art.27 della legge 8/6/1990 n.142, è esercitata da un collegio presieduto dal Sindaco, nel caso in cui sia promotore dell'accordo stesso o vi partecipi in qualità di rappresentante del Comune, in caso di adesione ad accordi promossi da altre autorità.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PARTE VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66
Revisione dello Statuto

1. Le modifiche o le integrazioni statutarie, sono deliberate con le stesse procedure stabilite dalla legge per l'approvazione dello statuto.

2. Dopo l'espletamento del controllo dal parte dell'organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

3. Il Comune cura la pubblicazione, in apposita raccolta del presente statuto e di tutti i regolamenti.

<>